REGOLAMENTO (CEE) N. 1421/75 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1192/74 relativo all'aiuto per i foraggi disidratati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/75 ha esteso il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74 alle patate disidratate, nonché alle farine, semolini e fiocchi di patate non atti al consumo umano; che è necessario pertanto stabilire i criteri relativi alla qualità minima di tali prodotti per la concessione dell'aiuto, fondandosi essenzialmente sugli usi commerciali e che occorre quindi modificare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1192/74 [3];

considerando che alcuni Stati membri accordano aiuti nazionali per le patate destinate anche alla disidratazione; che pertanto si deve tener conto dell'incidenza di questi aiuti nazionali sui prodotti disidratati ottenuti da tali patate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1192/74 è sostituito dal testo seguente:

« b) tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca:

— non inferiore all'8 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1067/74 e

— compreso tra il 14 e il 16 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), dello stesso regolamento. »

Articolo 2

Il seguente articolo viene aggiunto al regolamento (CEE) n. 1192/74:

« *Articolo 6 bis*

Qualora uno Stato membro conceda conformemente agli articoli 92 e 93 del trattato un aiuto nazionale per le patate allo stato fresco, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74 viene diminuito dell'incidenza dell'importo dell'aiuto nazionale sul prodotto di cui all'articolo 1, lettera a), dello stesso regolamento. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 maggio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

---

(1) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 131 del 14. 5. 1974, pag. 1.